

COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI COMUNALI

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di giugno, nel Palazzo Comunale di Gassino Torinese.--

TRA

Il Comune di Gassino Torinese, con sede in Piazza Antonio Chiesa n.3 (Cod. Fisc.82500830011), rappresentato dal Responsabile dei Servizi al Cittadino Dr. Massimo BOCCA, nato a Torino (TO) il 12.04.1970 e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede comunale in P.zza A. Chiesa,3 Gassino Torinese - il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito "il concedente"-----

E

Il Sig./Sig.ra _____,
nato/a _____ il __/__/____,
residente in _____
Piazza/Via/Corso _____,
in qualità di Legale Rappresentante di _____,
con sede legale in _____ Piazza/Via/Corso,
C.F./P.I. _____, di seguito "concessionario";-----

PREMESSO

Che con nota Prot. n° _____ in data __/__/____ la ditta si aggiudicava la concessione per l'organizzazione di un centro estivo presso la scuola

primaria sita in Via Regione Fiore n. 13;-----
Che a tal fine si concedeva l'uso di locali e spazi
comunali siti nella nuova scuola;-----
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. XX
del XX.XX.XXXX si approvava l'avviso pubblico per affidare
in concessione gli spazi ad uso centri estivi, per
il periodo dal X giugno 2026 fino al X settembre
2026;-----
Considerato che gli spazi concessi consistono
precisamente:

- piano terra, compreso il refettorio e gli spazi
esterni della Scuola primaria in Via Regione Fiore
n. 13, alle condizioni espressamente previste
nella deliberazione e avviso sopra indicati.----
Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - La narrativa che precede forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.-----

ART.2 - Il Comune di Gassino Torinese dà in
concessione gratuita a _____
che accetta a mezzo del suo Legale Rappresentante,
Sig./Sig.ra _____,
i locali descritti in premessa.-----

ART.3 - Il concessionario dichiara di conoscere i
locali e si impegna perciò a riconsegnare gli
stessi, nelle condizioni in cui attualmente si
trovano, al termine del periodo di concessione di
cui al presente atto. -----

ART.4 - La durata del presente contratto viene
fissata con decorrenza dal X giugno 2026 al X

settembre 2026. Alla suddetta scadenza il concessionario si obbliga a lasciare liberi i locali, nello stato in cui sono stati consegnati.

ART.5 - Ai sensi dell'art. 1637 del Codice Civile, il concessionario si assume il rischio dei casi fortuiti ordinari; -----

ART.6 - È fatto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto, nonché di destinare gli stessi ad uso diverso da quello concordato. In caso di inadempienza a tali divieti, il concedente avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o di azioni possessorie, alla risoluzione del contratto con effetto immediato.-----

ART.7 - Il contratto di concessione potrà altresì essere risolto in caso di grave inadempienza contrattuale da parte del concessionario nell'uso dei locali e nella loro conservazione.-----

L'obbligo di vigilanza sui locali, sugli arredi e sulle attrezzature in essi contenuti, è a carico, per il periodo di utilizzo, del concessionario. In proposito, il responsabile provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza alla scuola, eventuali danni o mancanze riscontrati all'inizio dell'attività; il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali danni o mancanze riscontrati alla ripresa dell'attività scolastica, dopo l'utilizzo degli impianti. I danni provocati ai locali ed agli altri arredi per incauto uso verranno addebitati al

concessionario. -----

ART.8 - Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività, non potranno essere depositati o, comunque, lasciati nei locali oggetto di concessione. Pertanto, è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività. -----

ART.9 - L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti dei locali in concessione e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante le attività praticate. L'affittuario è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. -----

ART.10 - Il concedente declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa andare incontro il concessionario e questi arrecare a terzi. A tal fine il concessionario ha presentato polizza R.C.T. n.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dell'Assicurazione "XXXXXXXXXXXXXXXX", Agenzia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

ART.11 - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si farà riferimento alle vigenti leggi speciali in materia, al Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.-----

ART.12 - Il presente contratto sarà soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ai sensi

dell'art.5 del D.P.R. n.131 del 26/4/1986.-----

ART.13 - Le parti si dichiarano edotte ed accettano
quanto sopra convenuto.-----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.-----

PER IL COMUNE DI GASSINO TORINESE:-----

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO:-----

Dr. Massimo BOCCA: _____

PER LA DITTA XXXXXXXXXXXXXXXX:-----

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:-----

Sig./Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX _____